

Scheda formulazione osservazioni

Le osservazioni possono essere formulate secondo un doppio schema:

- ✓ il primo prevede una proposta di modifica della singola disposizione e l'esplicitazione della ratio ad essa sottesa;
- ✓ il secondo consiste nella mera formulazione di osservazioni sulla singola disposizione, disancorate da una proposta di modifica, ma che possano stimolare le scelte dell'organo chiamato ad approvare il testo nella sua versione definitiva.

È fondamentale proporre delle osservazioni il più possibile ordinate e schematiche così da rendere agevole e rapida la loro valutazione e consultazione, utilizzando ove possibile lo schema di seguito riportato.

1 Art. riferimento	Testo modificato proposto	Ratio della modifica
Art. 1, comma 3	Inserire punto 5) nei settori ordinari per i quali è esclusa l'applicazione del codice (art. 56)	Non sono indicate le ipotesi elencate di cui all'art. 56 d. lgs. 36/2023 – appalti esclusi dai settori ordinari
Art. 2, comma 2	L'Ateneo, operando ogni opportuno bilanciamento tra il principio del risultato e gli altri principi contenuti nella vigente normativa, può comunque, previa adeguata motivazione in ordine all'aggravamento del procedimento, fare ricorso alle procedure ordinarie per i propri acquisti ancorché sotto la soglia di rilevanza comunitaria.	Per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 50 del d.lgs. 36/2023, il legislatore non ha previsto il ricorso alle procedure ordinarie, in un'ottica di celerità e di semplificazione della selezione del contraente privato per gli acquisti sotto-soglia. Nondimeno l'ANAC ha riconosciuto alle SA la possibilità di scostarsi dalla disposizione – che in verità è perentoria - chiarendo le ragioni per le quali sceglie di operare con una dinamica di affidamento maggiormente dispendiosa in termini di tempo e lavoro (cfr. parere ANAC n. 13/2024).
Art. 3, commi 2 e ss.	2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi	Nel nuovo codice dei contratti il principio riguarda solo gli affidamenti e non gli inviti. La rotazione non si applica al mero invitato, in quanto "in tale ipotesi la contrazione del

	<p>affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.</p> <p>3. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.</p> <p>4. In ogni caso, nell'ambito delle procedure di affidamento diretto previa e senza consultazione del mercato, ciascun operatore economico non potrà risultare affidatario di più contratti il cui valore complessivo nell'arco di dodici mesi superi l'importo massimo della soglia dell'affidamento diretto secondo le vigenti disposizioni del codice dei contratti pubblici o di ogni altra previsione normativa all'uopo rilevante.</p> <p>5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), il principio di rotazione non opera quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.</p> <p>6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro - art. 49 comma 6.</p> <p>4. In deroga ai superiori divieti, previa motivazione aggravata in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza</p>	<p>principio concorrenziale non risulta in alcun modo giustificata dalla necessità di contenere asimmetrie informative a carico del precedente aggiudicatario” (Cfr. Relazione al Nuovo Codice).</p> <p>L'art. 49 disciplina nel dettaglio le modalità operative del principio di rotazione e le sue deroghe.</p> <p>L'estensione del divieto di invito agli operatori già “invitati” e non risultati affidatari è stato ritenuto dal legislatore e dalla giurisprudenza amministrativa eccessivamente oneroso, per cui, anche in vista di possibili ricorsi o impugnazioni da parte degli OO.EE., se ne ritiene pregiudizievole la previsione.</p> <p>Relativamente ai micro-acquisti, si ritiene maggiormente rispondente ai principi di semplificazione, attenersi alla previsione normativa, riconoscendo la deroga per gli affidamenti diretti sotto i 5000,00 euro, senza obbligo di motivazione o confronto di preventivi (requisiti che il nuovo codice richiede quando la S.A. intenda aggravare la procedura o per importi superiori ai 140.000,00 euro).</p> <p>Il comma 4 dell'art. 49 consente alla stazione appaltante “In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.</p> <p>È richiesta a tal fine una motivazione che dia altresì conto della congruità del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento e della non contendibilità della commessa sul mercato, dando eventualmente atto dell'eventuale espletamento di indagini di mercato ai sensi dell'art. 5 comma 9.</p>	<p>di accurata esecuzione del precedente contratto”, di poter reinvitare o individuare quale affidatario diretto il contraente uscente.</p>
<p>Art. 4 – Soglie e limiti alla competenza funzionale dei Dipartimenti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quali strutture decentrate dell'Università degli Studi di Messina, i Dipartimenti e le strutture con autonomia gestionale svolgono le attività negoziali connesse al funzionamento delle articolazioni organizzative ad essi afferenti e alla realizzazione delle loro iniziative. 2. Nei limiti del budget loro assegnato, nonché nel rispetto delle previsioni di bilancio, i Dipartimenti hanno autonomia negoziale relativamente ai contratti e alle convenzioni di importo inferiore ad euro 250.000,00. 3. La deliberazione a pervenire alla stipulazione del contratto, della convenzione o dell'atto negoziale, la definizione del contenuto essenziale, l'approvazione del progetto, nonché l'adozione della procedura di scelta del contraente sono di competenza del Consiglio di Dipartimento. 4. Il Direttore del Dipartimento può provvedere agli atti di cui al comma 2, con decreto, entro il limite di 10.000,00 euro (iva 	<p>La disposizione è in contrasto con le previsioni di cui all'art. 70 del RAFC (Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità di Ateneo) nonché con i Regolamenti di Dipartimento che individuano i limiti e le soglie di competenza dell'attività del Consiglio di Dipartimento e del Direttore. Si propone pertanto il testo rielaborato nel rispetto delle richiamate previsioni, al fine di non incorrere in errori operativi o contrasti normativi, che potrebbero costituire oggetto di ricorsi e contenziosi.</p>

	<p>esclusa). Ha, altresì, tali poteri, al di là di tali limiti, in caso di necessità e di urgenza, salvo ratifica dell'organo deliberante.</p> <p>5. Per l'utilizzo dei fondi di ricerca o dei fondi assegnati a qualsiasi titolo a singoli docenti, è richiesta l'iniziativa del docente titolare del fondo che è responsabile della funzionalità dell'atto alla destinazione del fondo.</p>	
<p>Art. 5 commi 1-6 e 10 Albo degli operatori economici</p>	<p>1.L'Università degli Studi di Messina, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è dotata di un proprio Elenco di Operatori Economici da utilizzare per l'individuazione dei soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi, ivi compresi i Servizi professionali di ingegneria e architettura.</p> <p>2.Resta ferma la facoltà dell'Università di Messina di invitare e interpellare soggetti non iscritti all'Elenco, qualora lo ritenga opportuno in considerazione, ad esempio, dell'oggetto del contratto, della particolare specializzazione richiesta, della mancanza di un numero congruo di operatori economici iscritti all'Elenco.</p> <p>3. Vengono cancellati dall'albo gli operatori che abbiano falsamente dichiarato il possesso dei requisiti richiesti, ovvero che li abbiano perduti; che secondo motivata valutazione, abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate ovvero un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.</p> <p>4. La consultazione dell'Albo individuando gli operatori economici secondo gli specifici requisiti di qualificazione richiesti, con riferimento alla categoria merceologica in funzione della procedura</p>	<p>L'Ateneo ha già un proprio Albo fornitori, la cui iscrizione è sempre aperta mediante apposito link pubblicato in Amministrazione Trasparente. L'Albo rientra in una delle sezioni della Piattaforma telematica di approvvigionamento U-BUY Cineca, accreditata e certificata da ANAC e, rispetta pertanto, le disposizioni normative in tema di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti.</p> <p>La cancellazione automatica dall'albo di Ateneo degli operatori "che non abbiano presentato preventivi od offerte - senza giustificata e tempestiva motivazione - per almeno due volte", appare di dubbia legittimità, posto che l'operatore non è tenuto a rispondere ad un avviso, specie laddove non ne ritenga utile o sostenibile la partecipazione nei termini stabiliti dalla SA. Del pari, di dubbia legittimità si appalesa la cancellazione automatica dall'Albo di fiducia di coloro che non garantiscono la contestuale e perdurante iscrizione agli elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o in altra piattaforma certificata interoperabile con la banca dati ANAC, non essendo rinvenibile alcuna norma giuridica che imponga all'operatore economico la</p>

	<p>specificamente in rilievo, tenuto conto della fascia di valore di iscrizione. Laddove la determina a procedere preveda un numero massimo di operatori da invitare, la determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 100 del d. lgs. 36/2023, dovrà specificare i requisiti di ordine speciale, coerenti con l'oggetto dell'affidamento, in ragione dei quali verrà operata la scelta tra tutti i potenziali offerenti: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.</p> <p>Ove l'utilizzo di criteri oggettivi in ragione della specifica condizione della procedura e/o del suo oggetto risulti impossibile o renda non praticabile l'uso di qualsiasi altro metodo, anche in ragione della sua eccessiva onerosità, si provvederà mediante sistema di selezione casuale.</p> <p>8. È sempre possibile procedere attraverso la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico o di piattaforme certificate. Secondo le modalità qui indicate, l'indagine di mercato deve essere svolta prima dell'adozione della determina a contrarre quando ciò risulti effettivamente utile al fine di acquisire una più adeguata conoscenza degli elementi fondamentali della procedura da indicare nella medesima determina.</p>	<p>contemporanea iscrizione su più piattaforme.</p> <p>Non in ultimo, in relazione ai sistemi di selezione casuale degli operatori economici da invitare, si evidenzia che l'ammissibilità di tali metodologie di "sorteggio" è esclusa dall'art. 50 comma 2 del nuovo codice. Sul punto il MIT con parere n. 2143/2023 ha chiarito che "la scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza".</p>
<p>Art. 5 commi 7-9 Indagini di mercato e manifestazioni di interesse</p>	<p>1. Nel caso in cui l'utilizzazione dell'elenco degli operatori economici non risulti concretamente utile, per mancanza di iscritti nel settore merceologico di interesse, l'amministrazione procede all'espletamento di specifiche</p>	<p>Le indagini esplorative e gli avvisi di manifestazione di interessi non possono essere pubblicate sulla Banca dati dei contratti pubblici ANAC in quanto non costituiscono procedura di</p>

	<p>indagini di mercato al fine di individuare operatori economici idonei, interessati a partecipare alla singola procedura. L'avviso con quale si procede all'indagine di mercato deve recare l'indicazione del valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale; il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati. Laddove si preveda un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso dovrà specificare i requisiti di ordine speciale, coerenti con l'oggetto dell'affidamento, in ragione dei quali verrà operata la scelta tra tutti i potenziali offerenti: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.</p> <p>2. È sempre possibile procedere attraverso la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico o di piattaforme certificate. Secondo le modalità qui indicate, l'indagine di mercato deve essere svolta prima dell'adozione della determina a contrarre quando ciò risulti effettivamente utile al fine di acquisire una più adeguata conoscenza degli elementi fondamentali della procedura da indicare nella medesima determina.</p> <p>3. Nelle ipotesi di unicità, ovvero quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto, l'Ateneo procede alla esplorazione del mercato mediante avviso pubblico ai sensi dell'art. 76 d. lgs. 36/2023 da pubblicare sul sito</p>	<p>gara, né offerta al pubblico. Tali istituti sono, infatti, volti all'acquisizione di disponibilità ad eseguire una determinata fornitura o un particolare servizio, da parte di operatori economici qualificati.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>istituzionale e sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC per un termine che, in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo non inferiore a quindici giorni, riducibili ad almeno cinque in caso di motivata urgenza. Preferibilmente il confronto si svolge tra tutti gli operatori che hanno richiesto di partecipare. Diversamente, qualora l'avviso indichi espressamente un numero massimo di offerenti la selezione si procede nel senso descritto al comma 1 terzo periodo.</p>	
<p>Artt. 7 e 8</p>	<p>1.L'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengono con le seguenti modalità:</p> <p>a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</p> <p>b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</p>	<p>Si ritiene sufficiente prevedere un'unica disposizione che trascriva o richiami le disposizioni di cui all'art. 50 d. lgs. 36/2023, posto che la distinzione in fasce può, al più, rilevare in tema di controlli sui requisiti.</p> <p>L'art. 52 infatti prevede che “nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”. A tal proposito si propone di individuare quale soglia per la verifica il raggiungimento dei venti affidamenti di importo inferiore a 40.000,00.</p>

	<p>c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;</p> <p>d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente;</p> <p>e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria.</p> <p>2. Nelle ipotesi cui alle lettere a) b) c) ed e) di cui al comma precedente, l'Ateneo, operando ogni opportuno bilanciamento tra il principio del risultato e gli altri principi contenuti nella vigente normativa, può comunque, previa adeguata motivazione in ordine all'aggravamento del procedimento, fare ricorso alle procedure ordinarie per i propri acquisti ancorché sotto la soglia di rilevanza comunitaria.</p> <p>3. per gli affidamenti di cui alle lettere a) e b), di importo</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, la cui verifica viene effettuata dalle singole Strutture decentrate, secondo un criterio predeterminato che si individua al raggiungimento delle venti procedure.</p>	
<p>Art. 9</p>	<p>1. Per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca l'applicazione del principio di rotazione può eventualmente essere derogata qualora la ripetitività e/o la continuità della fornitura o del servizio costituisca elemento essenziale e imprescindibile ai fini della effettiva riuscita dell'attività di ricerca in concreto posta in essere. La ricorrenza di tale presupposto, indefettibile ai fini della legittima operatività della deroga, va puntualmente motivata dal Responsabile Scientifico, con breve relazione recante il riferimento alla necessità di ottenere specifici risultati rispetto all'attività di ricerca in essere, o altrimenti con riguardo alla diversa esigenza di sviluppare risultati pienamente coerenti e/o comparabili a quelli di altre ricerche.</p> <p>Per questi casi, il RUP riporta sinteticamente nella motivazione del provvedimento di affidamento la relazione del RS.</p> <p>2. Laddove sul mercato siano presenti più operatori idonei ad offrire i medesimi prodotti o servizi considerati, anche in via meramente funzionale, infungibili ai fini dell'attività di ricerca, va garantita l'osservanza del principio di rotazione da attuarsi nei</p>	<p>Riguardo gli acquisti funzionalmente destinati alla ricerca, si ritiene che la ricorrenza dei presupposti di unicità o infungibilità debba essere rappresentata dal Responsabile Scientifico con una breve relazione, che il RUP si limiterà a trascrivere, anche sinteticamente, nella determina a contrarre. Ferma restando l'opportunità di verificare l'unicità attraverso idonea manifestazione di interesse, la previsione di cui al comma 4, potrebbe nuocere all'osservanza del principio di rotazione.</p>

	<p>termini di cui all'art. 3, temperato in ragione del numero di operatori disponibili a fornire gli stessi identici beni o gli stessi identici servizi alle medesime condizioni economiche, o comunque nel rispetto del principio di economicità.</p> <p>3. L'unicità del fornitore (uscente), così come, eventualmente, la convenienza delle condizioni dallo stesso offerte che escludono la contendibilità della procedura, devono comunque essere verificate in concreto sul mercato per il tramite di idoneo avviso per la manifestazione di interesse alla procedura, pubblicato per almeno quindici giorni nella apposita sezione del sito d'Ateneo.</p> <p>4. La manifestazione deve essere redatta in ossequio a quanto previsto all'art. 76 d. lgs. 36/2023.</p> <p>4. La manifestazione d'interesse non necessita di essere ripetuta per ogni singolo acquisto, potendo quindi la stessa essere utile a consentire più acquisti con il solo operatore, o con i soli operatori, che alla stessa hanno dato riscontro, fino al limite temporale dei dodici mesi successivi alla pubblicazione della manifestazione di interesse medesima.</p>	
<p>Art. 11 Disposizioni programmatiche</p>	<p>1. Al fine di consentire la corretta programmazione degli acquisiti di beni e servizi e della esecuzione di lavori, tutti i singoli centri di spesa dell'Ateneo per il tramite dei responsabili amministrativi degli stessi, entro il 30 ottobre di ogni anno, comunicano analiticamente i propri fabbisogni, tenuto conto degli acquisiti già effettuati e delle future esigenze ove preventivabili, così da consentire</p>	

	<p>in via preferenziale l'aggregazione degli acquisiti. La mancata comunicazione dei dati è valutata ai fini del conseguimento degli obiettivi di performance.</p> <p>2. L'Ateneo accorpa le spese omogenee dei singoli centri di spesa, inclusi i Dipartimenti, provvedendo quindi con modalità centralizzate all'acquisto dei beni o dei servizi così aggregati.</p> <p>3. L'Ateneo, avuto riguardo al dato storico ed al reiterarsi di specifici acquisti di beni o servizi nei diversi centri di spesa, provvede in via preferenziale alla centralizzazione degli acquisti mediante la stipula di accordi quadro. Le singole unità operative dell'Ateneo, inclusi i Dipartimenti, soddisfano in via ordinaria i loro bisogni con le modalità centralizzate di cui al presente articolo, ivi inclusi gli accordi quadro, salvo motivate esigenze, opportunamente verificate con le modalità di cui all'art. 9.</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--